



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO

Via Duca degli Abruzzi n. 104 - Villa Santa Maria (CH)

Partita IVA/Codice Fiscale 02466720691 Telefax 0872.944201

sito istituzionale: www.unionemontanadeicomunidelsangro.it

pec: unionemontanacomunidelsangro@legpec.it e-mail: unionemontanacomunidelsangro@gmail.com

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Prot. n. 1422/2025

Spett. le
Operatore economico
Documento trasmesso a mezzo piattaforma telematica

Oggetto	Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. c del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori denominati: "Progetto Fotovoltaico Unione Montana dei Comuni del Sangro" - CUP: G73D23000230002
----------------	--

In esecuzione della determinazione del Settore Tecnico n. 54 del 14.04.2025 ed in conformità a quanto stabilito dell'art. 50 co. 1, lett. e del D. Lgs. n. 36/2023 e D.L. n.209/2024 (di seguito denominato "Codice"), **la Spett.le Vs. è invitata a partecipare**, secondo le modalità di seguito specificate, **alla procedura per l'affidamento dei lavori di "Progetto Fotovoltaico Unione Montana dei Comuni del Sangro" - CUP: G73D23000230002**, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice.

Responsabile Unico del Progetto

Il Responsabile Unico del Progetto (in seguito: RUP), è l'Ing. Danilo D'Orazio.

Responsabile della Procedura di Gara

Il Responsabile della procedura di gara è l'Ing. Danilo D'Orazio.

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione.

La presente Lettera di Invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara in oggetto, di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alle modalità di aggiudicazione, e ogni altra informazione relativa all'appalto.

Ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (da ora "Codice"), l'operatore economico invitato individualmente alla presente gara ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, dell'art. 17, comma 3 del Codice e dell'allegato I.3 al Codice la durata del procedimento di gara è stabilita in tre mesi decorrenti dalla pubblicazione del Bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso allegato I.3.

Le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 88 del Codice, tutto come meglio dettagliato all'interno del presente documento verranno gestite tramite la Piattaforma di negoziazione dell'Ente - <https://unionecomunidelsangro.acquistitelematici.it/>.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfi gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro, in conformità a quanto previsto dall'art. 107 del Codice;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 107 e 108 del Codice;

- di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, come previsto dall'art. 108, comma 10 o qualora nessuna offerta risulti ammissibile ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice;
- di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.

La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati (di seguito, per brevità, denominati solo "Sistema" o "Piattaforma") sono nella disponibilità della Stazione Appaltante e sono accessibili al seguente indirizzo: <https://unionecomunidelsangro.acquistitelematici.it/>.

L'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema e deve di volta in volta accertarsi che sia utilmente avvenuto l'invio degli atti al Sistema stesso, e più in specifico deve accertarsi di avere effettuato l'invio utile in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema. Le modalità tecniche per l'utilizzo del sistema sono contenute all'interno della piattaforma <https://unionecomunidelsangro.acquistitelematici.it/>.

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'operatore economico all'indirizzo <https://unionecomunidelsangro.acquistitelematici.it/>.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 ivi compresi gli Allegati nonché degli atti di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici vigenti, e delle Regole tecniche di cui all'art.26 D.lgs. 36/2023.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Norme tecniche di Utilizzo, ove sono riportate le modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma e la modalità di partecipazione alla procedura.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata

proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sulla medesima Piattaforma e sul proprio sito istituzionale, dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia così come esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Norme Tecniche di Utilizzo, che costituisce parte integrante del presente Disciplinare. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile 24/24 h.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e secondo le regole che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c. avere un domicilio digitale per le comunicazioni o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito mediante credenziali identificative (username/password) rilasciate a seguito della registrazione al portale della piattaforma o tramite accesso con SPID. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'accesso alla Piattaforma devono essere inoltrate direttamente al portale della piattaforma.

Sottoscrizione degli atti

Fatte salve le eccezioni specificamente previste dalla presente lettera di invito, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla piattaforma telematica, nonché l'offerta economica, devono essere sottoscritti con firma digitale. Nella presente lettera di invito con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende

la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m» o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale.

Nel caso più soggetti debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firmemategyoshka”).

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto esecutivo approvato con Determinazione del Settore tecnico n. 119 del 02.10.2024.
- 2) Lettera di invito e relativi allegati;

La documentazione di gara è accessibile, sul sito della stazione appaltante al seguente link <http://www.unionemontanadeicomunidelsangro.it/avvisi-bandi-ed-inviti/> e sulla piattaforma di negoziazione dell'Ente.

1.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante la piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: <https://unionecomunidelsangro.acquistitelematici.it/da inoltrare entro il termine indicato sul sito. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.>

Ai sensi dell'art. 92, comma 2 lett. a) del d.lgs. 36/2023, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite la piattaforma e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.unionemontanadeicomunidelsangro.it/avvisi-bandi-ed-inviti/> dedicata alla presente procedura.

NON SONO AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI.

1.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, appalto è costituito da un unico lotto, in quanto un'eventuale suddivisione, oltre a non essere economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell'appalto.

La suddivisione in lotti non consentirebbe, infine, di garantire omogeneità e coerenza al procedimento.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento

denominato **“Progetto Fotovoltaico Unione Montana dei Comuni del Sangro” - CUP: G73D23000230002.**

Nell'oggetto dell'appalto rientrano attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, fra quelle elencate al comma 53 dell'art. 1 della Legge 6/11/2012, n. 190 e, in particolare, le seguenti: estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Per la descrizione delle caratteristiche dell'opera si rimanda agli elaborati di progetto.

L'importo complessivo dei lavori: € 388.432,21, di cui **€ 4.684,08** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed **€ 78.174,84** per costi manodopera.

Importo ribassabile rispetto al quale calcolare il ribasso percentuale offerto: **€ 298.540,03** (di cui **€ 78.174,84** per costi della manodopera, individuati dalla Stazione appaltante e scorporati ai sensi dell'art. 41 comma 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023).

Come ritenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere espresso con Delibera n. 528 del 15 novembre 2023, nonostante la formulazione letterale della prima parte dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9 e 110, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a costituire una componente dell'importo posto a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale.

È consentito all'operatore di dimostrare un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.lgs. 36/2023, il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: C.C.N.L. F012 – C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI PREVISTI NELL'APPALTO

<i>Lavorazioni</i>	<i>Categoria SOA</i>	<i>Importo (€)</i>	<i>Incidenza sul totale</i>	<i>Classificazione lavori</i>	<i>Qualificazione obbligatoria</i>
Impianti per la produzione di energia elettrica	OG9	303.324,11	100%	Prevalente	Si

Per partecipare alla presente procedura gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione SOA (in corso di validità) per la categoria prevalente **OG9** in classifica idonea.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori verranno realizzati nelle aree indicate nei documenti progettuali come dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati tecnici dei Comuni dell'Unione Montana del Sangro aderenti al progetto.

FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

L'opera è finanziata mediante i fondi di cui al Fondo per lo sviluppo delle Montagne Italiane di cui all'art. 1 comma 593 Legge n. 234 del 30/12/2021 (CD Legge di Bilancio per l'anno 2022) – Contributo alla creazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ivi compresi quelli idroelettrici e all'integrazione sostenibile e intelligente di impianti, reti e servizi di mobilità rurale - **“Progetto Fotovoltaico Unione Montana dei Comuni del Sangro” - CUP: G73D23000230002.**

Per i pagamenti si osservano le disposizioni presenti nel capitolato speciale d'appalto.

ANTICIPAZIONE

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125 comma 1 del Codice, un'anticipazione pari al **20%** dell'importo contrattuale.

3. DURATA DELL'APPALTO

4.1 durata

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. **224** giorni, da considerarsi in giorni naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

4.2 Opzioni

Non ci sono opzioni

4.3 Revisione Prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora, nel corso di esecuzione del contratto, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. La clausola della revisione dei prezzi opererà nel caso in cui si verifichino particolari circostanze di natura oggettiva che comportino una variazione nella misura sopra indicata.

4.4 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Ai sensi dell'art. 120 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

La categoria prevalente OG9 è subappaltabile per una quota massima pari al 49,99% del suo importo.

Alla corresponsione dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista si provvederà ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

L'operatore economico che esegue lavorazioni che rientrano fra le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa deve essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In alternativa, l'operatore economico

concorrente dovrà dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto ad operatore economico iscritto nella white list per quelle attività (senza necessità di dichiararne i nominativi in sede di gara).

Alla corresponsione dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista si provvederà ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

N.B.: Ai sensi del quarto comma dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'affidamento dei lavori in subappalto deve essere previamente autorizzato dalla stazione appaltante ed è sottoposto, tra l'altro, alla condizione che i concorrenti, all'atto dell'offerta, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare. Pertanto, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata in assenza del rispetto di tale norma.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, METODO DI INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTE ANOMALE

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023.

L'esclusione automatica si eserciterà solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia **almeno pari a cinque**, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato solo se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5; nel caso in cui siano ammesse meno di 5 offerte non si calcola la soglia di anomalia ma il RUP valuta la congruità di ogni altra offerta che, in base alla presenza di elementi specifici, ritenga sospetta di anomalia, ai sensi dell'art. 54, comma 1, ultimo periodo.

Per quanto riguarda il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, si adotta il "Metodo A" indicato nell'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o tecnicamente valida, o comunque per qualsiasi motivo, a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 90, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua. In caso di punteggio uguale, si applicherà l'art. 77, ultimo comma, del R.D. n. 827 del 1924, mediante sorteggio automatico effettuato dalla piattaforma NET4MARKET.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara gli operatori economici che soddisfino le seguenti condizioni minime:

- a) siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli dal 94 al 98 del D.Lgs. 36/2023; in relazione alla verifica della regolarità contributiva e della regolarità fiscale, la stazione appaltante procede nei termini previsti dall'art. 94, comma 6, del D.Lgs. 36/2023;
- b) non abbiano assegnato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- c) siano in possesso di requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio industria artigiano e agricoltura, per attività attinenti all'oggetto dell'appalto;
- d) siano in possesso dei requisiti di qualificazione per categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere; in particolare è richiesta attestazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente **OG9 Classifica I**.

NOTA BENE: qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, giunga alla scadenza quinquennale nei tre mesi successivi, i concorrenti sono tenuti a produrre dichiarazione, resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dell'Allegato II.12

al D.Lgs. 36/2023. Nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la verifica triennale dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la verifica di mantenimento dei requisiti, ai sensi dell'art. 17 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023.

In caso di partecipazione da parte di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dell'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati. Come da delibera Anac n. 44, del 22 gennaio 2020, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

- e) dichiarino iscrizione, nell'Allegato 1 al presente Disciplinare, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura della Provincia di _____ (indicare la Prefettura della Provincia in cui ha sede legale la ditta) oppure, in alternativa, aver presentato domanda di iscrizione in tale elenco, indicando la data (ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e della Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23/03/2016 e DPCM 18/04/2013, come aggiornato dal DPCM 24/11/2016) oppure, in alternativa, di essere iscritto all' Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30, comma 6 del D.L. n. 189 del 2016 convertito in Legge n.229 del 2016. **L'iscrizione è necessaria per l'operatore che assume le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa; in alternativa, l'operatore economico concorrente dovrà dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto ad operatore economico iscritto nella white list per quelle attività (senza necessità di dichiararne i nominativi in sede di gara);**
- f) Ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Inoltre, nell'allegato 1, il concorrente è tenuto a dichiarare di impegnarsi ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla stazione appaltante per tutta la sua durata o, nel caso in cui lo stesso differisca da quello indicato al paragrafo 2 del presente Disciplinare (**C.C.N.L. F012 – C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle**

imprese edili ed affini e delle cooperative), che lo stesso garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative rispetto a quest'ultimo.

Si precisa che le condizioni di partecipazione sono a **PENA DI ESCLUSIONE** e che la mancanza sostanziale dei requisiti elencati non può essere sanata successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

7. RIGUARDO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE SI FORNISCONO, INOLTRE, LE SEGUENTI PRECISAZIONI:

Operatori economici monosoggettivi

Gli operatori economici monosoggettivi devono essere in possesso di tutti i requisiti sopra indicati.

Operatori economici plurisoggettivi

L'intero raggruppamento o consorzio deve in ogni caso possedere i requisiti richiesti per l'impresa singola e deve rispettare le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettate dall'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023.

I requisiti richiesti sopra ai punti a), b), c), e da f) a i), in caso di raggruppamenti di concorrenti devono essere posseduti da TUTTI gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento.

Il requisito richiesto sopra al punto e) in caso di raggruppamenti di concorrenti deve essere dichiarato dal/dagli operatore/i economico/i che, all'interno del raggruppamento, assume le attività a rischio infiltrazione mafiosa

Nel caso di partecipazione da parte di consorzi di cui alle lettere b), c) e d) del secondo comma dell'art. 65 del Codice dei contratti pubblici, il possesso dei requisiti da e) a i), devono essere dichiarati sia dal Consorzio sia dalla/dalle imprese designate quali esecutrici dei lavori.

Nota bene. In caso di partecipazione da parte di un consorzio di cui alle lettere b) o c) o d) dell'art. 65, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la variazione della scadenza intermedia.

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Solo per i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, Consorzi fra Imprese Artigiane e Consorzi Stabili: **dovranno indicare per quali consorziati concorrono.** Qualora il Consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio fra imprese artigiane ad esso consorziato, è fatto obbligo a quest'ultimo di indicare le imprese esecutrici. Nel caso in cui un Consorzio **stabile** non indichi per quali consorziati concorre, si considera che eseguirà le prestazioni con la propria struttura. **Le Imprese o i Consorzi individuati quali esecutori dei lavori devono presentare DGUE e l'istanza e dichiarazione integrativa al DGUE, allegato 1.**

8. AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 104, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 113, del D.Lgs. 36/2023.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

L'avvalimento non è consentito per la dimostrazione dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale.

L'operatore economico che intende fare affidamento sulle capacità di altri soggetti deve dimostrare alla stazione appaltante l'effettiva disponibilità dei mezzi necessari.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante esclude il concorrente.

In sede di gara dovranno essere prodotte:

1. una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui il concorrente attesti l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; **(questa dichiarazione è da rendere nell'ambito del DGUE, Parte II, Sezione "C")**

2. una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante quanto segue:

- il possesso da parte di quest'ultima dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del D. Lgs.36/2023; **questa dichiarazione è da rendere compilando un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV (sezioni A e D) e dalla Parte VI (dichiarazioni finali);**
- l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; **questa dichiarazione non è inclusa nel DGUE e, pertanto, deve essere resa a parte (secondo il fac-simile allegato 4);**
- l'istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione integrativa al DGUE (Allegato 1), barrando unicamente le dichiarazioni che interessano l'ausiliaria;
- originale o copia autentica del **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve contenere, **A PENA DI NULLITÀ**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria **(NOTA BENE: l'indicazione generica delle risorse e mezzi è causa di esclusione dalla gara).**

Il contratto di avvalimento deve dettagliare in modo determinato e specifico i mezzi e le risorse con cui si concretizza l'avvalimento, che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno consistere in:

- indicazione di mezzi e/o attrezzature;
- indicazione di personale anche specializzato, e/o tecnici o aziendali;
- prassi e altri elementi o procedure aziendali qualificanti;
- programma di formazione del personale;
- percorsi di tutoring con visite e ispezioni periodiche;
- ogni altro elemento idoneo ad avvalorare trasferimenti di esperienze.

Potranno quindi essere indicati, nel contratto di avvalimento, nominativo di personale specializzato o targhe di veicoli, mezzi d'opera e macchine operatrici, che in modo specifico, saranno messi a disposizione dell'appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori.

È necessario che le indicazioni siano quanto più circostanziate possibili, evitando citazioni generiche, come, ad esempio, la messa a disposizione dell'intera organizzazione aziendale. Massima attenzione, in relazione alla stesura di un contratto di avvalimento, dovrà essere posta nell'indicare con precisione gli strumenti attraverso i quali l'impresa ausiliaria fornirà il proprio concreto apporto nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

La documentazione di cui ai precedenti punti dovrà essere inserita nel plico "Documentazione amministrativa".

9. CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ D'IMPRESA - PRECISAZIONI

In caso di concordato preventivo e secondo quanto previsto dall'art. 124, del D.Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico concorrente può trovarsi in una delle tre situazioni seguenti:

- l'operatore economico **ha depositato la domanda di ammissione alla procedura di concordato** di cui all'art. 161 del R.D. n. 267/1942 **ed è in attesa del deposito del relativo decreto di ammissione.** In tal caso potrà partecipare alla procedura di gara solo se espressamente autorizzato dal Tribunale; occorrerà indicare gli estremi di tale autorizzazione o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale; inoltre, dovrà allegare la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
- l'operatore economico **ha già ottenuto il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo.** In tal caso occorrerà indicare gli estremi di tale decreto o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale, e dovrà essere presentata la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 della Legge Fallimentare, che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Qualora l'A.N.AC. abbia subordinato la partecipazione dell'operatore economico alla necessità che lo stesso si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, è necessaria la presentazione della documentazione indicata all'art. 104, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Quanto sopra vale anche per il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio;

- l'operatore economico ha ottenuto l'omologazione del concordato preventivo con continuità aziendale; in tal caso dovrà segnalare tale situazione nell'apposita sezione del modello di autodichiarazione predisposto di cui all'Allegato 1 indicando gli estremi di tale decreto o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale e non deve produrre alcuna documentazione in quanto l'emissione del decreto di omologazione determina la chiusura della procedura di concordato preventivo ai sensi della legge fallimentare, consentendo quindi la libera partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici.

In caso di R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti, GEIE (o altre forme plurime previste dalla norma), ai sensi del dell'art. 186 bis c. 6 del R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti (l'impresa in concordato non può rivestire la qualità di mandataria) facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata e pertanto dovrà rendere le dovute dichiarazioni e produrre la relativa documentazione secondo quanto indicato sopra.

10. FVOE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l'utilizzo della BDNCP e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico versione 2 utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) in base a quanto stabilito con Delibera 582/2023.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Accedere al servizio FVOE 2.0) secondo le istruzioni contenute sul medesimo Portale.

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

- è stato dismesso l'uso del PassOE, che è sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA - approvazione da parte dell'OE dell'accesso ai documenti
- L'accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l'uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello e CIE).

Accesso riservato all'Operatore economico

Per poter accedere al servizio occorre:

- Essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti.
- Richiedere il profilo di "Amministratore OE" associato al soggetto rappresentato "Operatore economico" dalla pagina di creazione profili.
- Procedere con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti.

13. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. N. 36/2023 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106.

10. SOPRALLUOGO

Per partecipare alla presente procedura, non è prevista l'effettuazione di alcun sopralluogo obbligatorio.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Gli operatori economici sono tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell'Autorità n. 610 del 19/12/23 pubblicata in GU il 12/01/2024. L'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate all'affidamento di contratti pubblici.

L'impresa offerente dovrà allegare la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema pagoPA, il servizio che permette di pagare gli avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento), generati attraverso il servizio disponibile sul Portale Pagamenti ANAC al link: <https://servizi.anticorruzione.it/hub-gcg/>, attraverso le seguenti modalità di pagamento:

a) "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.

b) "Pagamento mediante avviso" utilizzando:

- infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);

- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, sia già costituiti che non ancora costituiti, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo.

Nel caso di Consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio. In caso di consorzio ordinario si applica quanto detto sopra in caso di R.T.I.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura di gara devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate dalle norme tecniche di utilizzo della piattaforma. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle norme, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza indicata.

L'accesso al portale è consentito dall'indirizzo provinciachieti.stazioneappalti.it

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a sistema dalla pagina raggiungibile al seguente link <https://unionecomunidelsangro.acquistitelematici.it/> secondo le modalità indicate nel sistema stesso. Con la registrazione al portale e, comunque, con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma telematica dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account s'intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo contenute all'interno della piattaforma stessa, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla piattaforma o le eventuali comunicazioni.

L'offerta deve essere presentata, **a pena di esclusione**, entro e non oltre le **ore 18:00 del giorno 13/05/2025**.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente bando.

L'**OFFERTA** è composta:

- **"Documentazione amministrativa"**
- **"Offerta economica"**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di

chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di *non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni* affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di non *inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni*. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine previsto, il concorrente dovrà depositare sulla piattaforma, la documentazione amministrativa la quale contiene: la Domanda di partecipazione, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione e a quanto richiesto e disciplinato nel presente atto.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello **Allegato 1** disponibile nella Piattaforma e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (operatore singolo, consorzio, RTP, aggregazione di rete, GEIE).

La busta “**Documentazione amministrativa**” deve contenere, **a pena di esclusione da gestire in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 101, comma 2, del Codice**:

- 1) **istanza di partecipazione e dichiarazioni per l'ammissione** in bollo, (**Allegato1**) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore, in forza di apposita procura notarile.

Si precisa che il concorrente deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (**Allegato 5**). La violazione delle disposizioni di cui sopra, non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la predetta istanza/dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o, in alternativa, una sola istanza/dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti. In caso di ricorso all'avvalimento, la predetta istanza/dichiarazione deve essere presentata anche dalla/e ditta/e ausiliarie.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, l'istanza/dichiarazione è sottoscritta dalla mandataria.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, l'istanza/dichiarazione del Consorzio è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio medesimo e deve essere presentata anche dall'eventuale consorziata designata quale esecutrice.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la predetta istanza/dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o, in alternativa, una sola istanza/dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti. In caso di ricorso all'avvalimento, la predetta istanza/dichiarazione deve essere presentata anche dalla/e ditta/e ausiliarie.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, l'istanza/dichiarazione è sottoscritta dalla mandataria.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, l'istanza/dichiarazione del Consorzio è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio medesimo e deve essere presentata anche dall'eventuale consorziata designata quale esecutrice. Tale istanza/dichiarazione dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato 1) al presente Disciplinare e contenere tutte le informazioni e dichiarazioni ivi indicate.

Il concorrente dovrà inoltre rendere nell'allegato 1):

la dichiarazione di impegnarsi ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla stazione appaltante per tutta la sua durata o, nel caso in cui lo stesso differisca da quello "F012 Edilizia industria e cooperative" indicato al paragrafo 3 del presente Disciplinare, la dichiarazione che lo stesso garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative rispetto a quest'ultimo.

NOTA BENE: la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative garantite dall'eventuale diverso contratto collettivo di lavoro indicato dall'operatore economico nell'Allegato 1 sarà oggetto di verifica nei confronti dell'aggiudicatario proposto, anche con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice dei Contratti Pubblici.

L'istanza/dichiarazione potrà essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata sulla piattaforma Net4market copia conforme all'originale della relativa procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

2. il Documento di gara unico europeo (DGUE), consistente in un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5/1/2016, attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità, di qualificazione e tecnico/organizzativa, con i contenuti e le modalità in esso previsti.

Il DGUE, presente sulla piattaforma, una volta compilato dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "documentazione".

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

NOTA BENE: il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 94 e di cui al comma 3, lettera h) dell'art. 98 del D.Lgs. 36/2023 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente nella Parte II, sezione "B" del DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti (in carica) indicati al comma 3 del medesimo articolo 94, con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, oppure della banca dati ufficiale o del pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama l'art. 94, comma 3, del D.lgs. 36/2023.

Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive art 94, commi 1, 2 e art. 98 comma 3, lett. f) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione art. 94, commi 1, 2 e art. 98 comma 3, lett. f) del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame. Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

Ai sensi dell'art. 94, comma 7 e dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 si possono NON dichiarare solo quegli eventuali reati che siano stati depenalizzati oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Si consiglia ai concorrenti di effettuare preliminarmente, ai fini della compilazione della dichiarazione, una visura ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE

1. il documento deve essere compilato e sottoscritto digitalmente, utilizzando il modello aggiornato al D.LGS. 36/2023 presente sulla piattaforma;

2. i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV (limitatamente alla sezione A, riquadro 1, e alla sezione D);

3. qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare a un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n.....";

4. per la compilazione del quadro relativo al requisito di cui al comma 1, lettera e), dell'art. 95 del Codice, la dichiarazione deve essere riferita:

- all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;

- ai soggetti individuati dall'art. 94, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;

La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente **ANCHE SE NON ANCORA INSERITI NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 222, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione. In particolare, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare, nel DGUE:

- la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale,
 - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente **ANCHE SE NON ANCORA INSERITI NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 222, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI;**
 - le eventuali specifiche misure adottate, sufficienti a dimostrare l'integrità e l'affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento, nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione;
5. la mancata compilazione di una dichiarazione essenziale nell'ambito del DGUE costituisce presupposto per l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. Si precisa che sarà ritenuta mancata compilazione del rigo contenente la dichiarazione essenziale il caso in cui l'operatore economico non abbia apposto la crocetta né sul quadratino del SI né su quello del NO oppure nel caso non sia stata eliminata l'ipotesi/opzione non applicabile al caso specifico.

Si invita a compilare la sezione relativa all'indicazione dei legali rappresentanti facendo riferimento a tutti i soggetti elencati dal comma 3 dell'art. 94, e indicandone i dati anagrafici.

4. ricevuta comprovante il versamento del contributo di € 33,00 (TRENTATRE/00 euro) a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dovuto ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2006 n. 266 e della deliberazione n° 610/2023 dell'Autorità stessa, da effettuarsi con le modalità sopra precisate nel presente Disciplinare;
5. (eventuale, nel caso di impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 186 bis della Legge Fallimentare): documentazione elencata sopra nel paragrafo **“CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' D'IMPRESA”** del presente Disciplinare;
6. (NON a pena di esclusione) copia dell'attestazione SOA in corso di validità, nonché, qualora ne ricorra la casistica, copia della documentazione comprovante – conformemente alla vigente normativa - idonea procedura di rinnovo della validità triennale e/o quinquennale dell'attestazione SOA stessa;

Documentazione aggiuntiva da inserire fra la documentazione amministrativa per i raggruppamenti temporanei di imprese, per aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete e per i Consorzi ordinari:

Fermo l'obbligo di presentare la documentazione sopra elencata, in caso di partecipazione alla procedura da parte di operatori economici plurisoggettivi (raggruppamenti temporanei di imprese/consorzi), deve essere presentata anche la documentazione seguente:

- qualora i Raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari siano costituiti **prima** della partecipazione alla gara, la Capogruppo/il Consorzio deve presentare **la scrittura privata autenticata** da cui risulti il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad essa conferito dalle mandanti/consorziate, nonché **la procura** redatta nella forma dell'atto pubblico attestante il conferimento della rappresentanza legale del Raggruppamento/Consorzio/GEIE al legale rappresentante dell'Impresa capogruppo e estratto dell'atto costitutivo (da allegare in copia conforme alla documentazione amministrativa) da cui dovrà risultare, in caso di raggruppamento/consorzio ordinario di tipo orizzontale, la quota di partecipazione in valore percentuale.

Per maggiori specificazioni in merito alla partecipazione da parte di aggregazione di imprese di rete, si rimanda alla Determinazione n. 3/2013 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici (ora A.N.A.C.).

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

- I Raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari **non ancora costituiti** al momento della partecipazione alla gara: devono presentare l'impegno (**conforme al modello di cui all'allegato 2**) al presente Disciplinare) che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese partecipanti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, da far risultare con scrittura privata autenticata, ad una di esse, da indicare, qualificata come capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Solo per i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, Consorzi fra Imprese Artigiane e Consorzi Stabili: **dovranno indicare per quali consorziati concorrono**. Qualora il Consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio fra imprese artigiane ad esso consorziato, è fatto obbligo a quest'ultimo di indicare le imprese esecutrici. Nel caso in cui un Consorzio **stabile** non indichi per quali consorziati concorre, si considera che eseguirà le prestazioni con la propria struttura. **Le Imprese o i Consorzi individuati quali esecutori dei lavori devono presentare DGUE e l'istanza e dichiarazione integrativa al DGUE, allegato 1 al Disciplinare. Le Imprese o i Consorzi individuati quali esecutori dei lavori devono presentare il DGUE e l'istanza e dichiarazione integrativa al DGUE, allegato 1.**

15. OFFERTA ECONOMICA

L' "Offerta economica" deve essere formulata sotto forma di ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso (**€ 298.540,03**) e predisposta sulla piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.

L'importo soggetto a ribasso comprende i costi della manodopera predeterminati dalla Amministrazione ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023 e indicati al paragrafo 2) del presente disciplinare, pari a **€ 78.174,84**. L'O.E., nella formulazione del proprio ribasso di gara, dovrà tener conto dell'importo dei costi della manodopera dichiarati nell'ambito dell'offerta economica.

Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, potrà allegare nella Busta Economica **una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati (allegato 3)** onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

L'IMPORTO CONTRATTUALE SARÀ DETERMINATO APPLICANDO ALL'IMPORTO RIBASSABILE SOPRA INDICATO (€ 298.540,03) IL RIBASSO OFFERTO DALL'OPERATORE

ECONOMICO AGGIUDICATARIO E SOMMANDO AL VALORE COSÌ OTTENUTO GLI ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO.

Come ritenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere espresso con Delibera n. 528 del 15 novembre 2023, nonostante la formulazione letterale della prima parte dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9 e 110, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a costituire una componente dell'importo posto a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale.

È consentito all'operatore di dimostrare un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023.

L'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Impresa; non dovrà in alcun modo essere condizionata o redatta in modo indeterminato.

Si precisa fin d'ora che, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il costo della manodopera è uno degli elementi che può dare avvio al subprocedimento di verifica della anomalia dell'offerta.

In ogni caso, prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procederà alla verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi, come da sentenza n. 6128 del 07/11/2023 del TAR Campania Napoli, Sez. V[^].

Il ribasso offerto dovrà essere espresso in forma percentuale, e dovrà essere indicato sia in cifre (**al massimo tre decimali**) che in lettere. Non sono ammesse offerte alla pari o in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta economica dovrà inoltre includere, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, la dichiarazione relativa a:

- 1) i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, stimati per l'esecuzione dell'appalto;**
- 2) i costi della manodopera stimata per l'esecuzione della commessa.**

Il concorrente dovrà inoltre compilare, sottoscrivere e caricare sulla piattaforma telematica nella busta dell'offerta economica l'allegato all'offerta economica stessa predisposto dalla stazione appaltante (allegato 3 al presente Disciplinare di gara), contenente lo schema di composizione dei costi della manodopera stimata per l'esecuzione della commessa (da dichiarare nell'offerta economica, come specificato sopra, al punto 2) del presente paragrafo.

Si chiarisce inoltre fin d'ora che, nel caso di eventuale discordanza tra la cifra indicata quali costi della manodopera stimata dall'operatore economico nell'offerta economica e quella indicata nell'allegato 3 (allegato all'offerta economica), si considererà valido il valore indicato nell'offerta economica.

NOTA BENE: Gli oneri di sicurezza "aziendali" sono quelli per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività e vanno quantificati dall'impresa nell'offerta economica. Per costi della sicurezza "aziendali" si intendono le spese che l'impresa ritiene di sostenere, tenuto conto della propria organizzazione del lavoro e dell'offerta presentata, per l'adempimento di specifici obblighi di sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 15 e 95 T.U. Sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 (diversi dagli oneri, non soggetti a ribasso, predeterminati e quantificati a monte nel PSC dall'Amministrazione aggiudicatrice), tra cui, a titolo esemplificativo:

➤ una quota parte degli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti dall'operatore economico in attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli appalti. Ad esempio, quota parte delle spese sostenute per la sorveglianza sanitaria o per la formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, gestione delle emergenze, costi del Documento di valutazione dei rischi (DVR);

➤ le spese connesse con l'espletamento dello specifico appalto, non previsti nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC); ad esempio, la presenza di DPI particolari non previsti nel PSC, ovvero la formazione integrativa necessaria ai lavoratori.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o consorzio ovvero procuratore generale o speciale munito dei relativi poteri.

N.B. Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta, **da parte dei titolari/legali rappresentanti/procuratori** di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/Consorzio, mentre per i raggruppamenti/Consorzi ordinari già costituiti solo dall'Impresa individuata quale capogruppo/mandataria.

L' "OFFERTA ECONOMICA" non deve contenere riserve e/o condizione alcuna e deve essere firmata digitalmente:

- in caso di concorrente singolo: dal titolare o Legale Rappresentante o procuratore generale o speciale dello stesso, munito dei relativi poteri;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: dal Legale Rappresentante/procuratore speciale di ciascuna delle imprese raggruppande o consorziande;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzi già costituiti: dall'impresa capogruppo/mandataria/dal Consorzio.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di non inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO

L'aggiudicazione, che è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023, verrà disposta dall'organo competente con apposito provvedimento, previa verifica, con esito favorevole, del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario.

L'adozione del provvedimento di aggiudicazione verrà comunicata ai concorrenti sulla piattaforma telematica.

La stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del Codice, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Prima dell'aggiudicazione e della stipula del contratto, la stazione appaltante richiederà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Si rammenta inoltre l'obbligo dell'impresa aggiudicataria della presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stesura del contratto d'appalto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento si attiveranno le procedure di cui all'art. 124 del Codice.

Si ricorda che la mancata produzione, entro i termini assegnati, dei documenti richiesti per la stipula del contratto o la non corrispondenza di essi a quanto dichiarato in sede di gara, determinerà, oltre alle conseguenze penali previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000, l'annullamento dell'aggiudicazione e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Autorità Giudiziaria.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto nella data stabilita o rifiuti di costituire la garanzia fidejussoria di cui all'art. 117, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e alle comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'aggiudicatario del presente appalto è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati.

18. DEFINIZIONE CONTROVERSIE

L'autorità competente per le procedure di ricorso avverso la procedura di gara è il Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo – Sez. Pescara.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lanciano, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, nonché secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento UE 2021/241.

In particolare i dati raccolti saranno:

- trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente procedimento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Unione Montana dei Comuni del Sangro, Via Duca degli Abruzzi, 104, Villa Santa Maria (Ch).

Il Responsabile della protezione dei dati personali designato dall'Unione Montana dei Comuni del Sangro è il gestore della stessa piattaforma che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO/CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Ing. Danilo D'ORAZIO

(firmato digitalmente)